

Legge 178/2020 e DM 20.12.2021 - rimborso delle spese legali per l'imputato assolto e parere di congruità sulla parcella

Le disposizioni normative ai sensi della Legge 178/2020 e del DM 20.12.2021 prevedono che l'importo di cui l'imputato assolto, con le formule ivi precisate, chieda il rimborso allo Stato nel limite massimo di euro 10.500 sia stato versato al professionista tramite bonifico a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine, nonché fatturato.

Pertanto, nel rinviare per approfondimenti alla dettagliata disciplina del procedimento di rimborso, si forniscono alcune indicazioni sulle modalità operative da seguire per la richiesta del parere di congruità:

1. L'istanza di opinamento della parcella dovrà essere presentata unicamente dal difensore (e non dalla parte personalmente) secondo le modalità previste dal Regolamento
2. È necessario specificare a chiare lettere nella relazione illustrativa allegata all'istanza che l'opinamento viene richiesto ai fini dell'applicazione della legge 178/2020.
- 3. E' auspicabile che sia allegata una dichiarazione del cliente che esonera l'Ordine dall'invio dell'avviso di avvio procedimento, previsto dalla legge 241/1990 e dal vigente regolamento di liquidazione dei compensi, così da velocizzare la procedura.**
4. Sull'importo liquidato (al netto degli accessori di legge) dovrà essere versata la tassa di opinamento pari allo 0,50 %

Fermi restando eventuali successivi chiarimenti in materia, allo stato si ritiene che:

- a. la parcella dovrà essere opinata anche in presenza di un accordo tra il cliente ed il professionista (contratto o preventivo sottoscritto per accettazione) e quindi l'Ordine sarà tenuto a valutare la congruità di tali pattuizioni con i parametri del DM 55/2014 e ss.mm ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto.
- b. l'importo rimborsabile dallo Stato nel limite massimo di euro 10.500 è da considerarsi al lordo degli accessori di legge.
- c. come per ogni altra parcella, l'importo di cui si chiede l'opinamento deve intendersi al lordo degli acconti già ricevuti (e fatturati) perché l'Ordine deve valutare l'attività complessiva prestata dal professionista.

L'istanza di rimborso dovrà essere presentata direttamente dal cliente tramite l'accesso a <https://lsg.giustizia.it/> previa autenticazione con il sistema SPID